



# *Comune di Ramacca*

*Città Metropolitana di Catania*

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N° 60 del 30/05/2022**

**OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022 PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 845, LEGGE N. 160/2019).**

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di Maggio alle ore 11:55, e segg., nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con l'intervento dei Sigg.ri:

<b>N°</b>	<b>Componenti Giunta Comunale</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	VITALE NUNZIO	Sindaco	P	
<b>2</b>	VALLONE FRANCESCO	Vice Sindaco		A
<b>3</b>	ARENA GIUSI STEFANIA	Assessore	P	
<b>4</b>	GIANDINOTO MARIA IRENE	Assessore	P	
<b>5</b>	NICOLOSI GAETANO	Assessore	P	
<b>6</b>	SOLLENNITA' AGRIPPINO	Assessore		A

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Non sono intervenuti i Sigg.: Francesco Vallone e Agrippino Sollennità.

Presiede il Sindaco Nunzio Vitale.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Concetta Puglisi.

Il Presidente, constatata la validità, apre la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto:

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione entro riportata, costituente parte integrante e sostanziale del presente verbale di deliberazione, corredata dei pareri previsti all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dal regolamento del sistema integrato dei controlli interni, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con votazione unanime espressa nelle forme e nei modi di legge,

**OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022 PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 845, LEGGE N. 160/2019).**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**VISTE** le disposizioni introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed, in particolare, dall'art. 1:

comma 816, secondo il quale *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”* (c.d. Canone Unico Patrimoniale);

-comma 837, secondo il quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. ...”* (c.d. Canone Mercatale);

-comma 847, con il quale *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011n. 68.”;*

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale, n. 59 del 30/07/2015 con la quale venivano approvate le tariffe per l'applicazione della TOSAP;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26/4/2007, di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

**RICHIAMATA** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'art. 1 della L. n.160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”;*

**VISTI** i commi 826 e 827 del già citato art. 1 della L. n. 160/2019, con cui sono stabilite le tariffe *standard* annua e giornaliera del nuovo Canone Unico Patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

**VISTE** le modifiche apportate dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed, in particolare, il comma 848 dell'art. 1 che ha modificato e riscritto il comma 831 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 relativamente alle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per le quali il canone è dovuto non solo dal titolare della concessione, ma anche dai soggetti che occupano le stesse reti, anche in via mediata;

**VISTA** la disposizione contenuta nel comma 838 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 *"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernente il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."*;

**VISTI** i commi 841 e 842 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 con cui sono stabilite le tariffe di base annuale e giornaliera del nuovo Canone Mercatale;

**RICHIAMATA** la disposizione contenuta nel comma 843 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 *"I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente..."*;

#### **VISTI:**

- il comma 846 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, secondo il quale *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante."*;

- il comma 847 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, con il quale *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."*;

**TENUTO CONTO CHE** la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e della tariffa rifiuti viene effettuata direttamente dall'Ufficio Tributi del Comune;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 con il quale viene disposto che *“Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.”*;

**VISTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche i nuovi canoni non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**VISTO** il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale ai sensi della L. n. 160/2019 con decorrenza 1 gennaio 2021 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con le funzioni di Consiglio Comunale n. 11 del 28/07/2021;

**VISTA** la delibera n. 45 del 19/07/2021 del Commissario Straordinario di approvazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale;

**VISTO** il prospetto di classificazione delle strade relativo all'applicazione della tassa di occupazione del suolo pubblico-allegato “A”;

**RITENUTO** dover approvare, per l'anno 2022, le nuove tariffe del canone unico patrimoniale - Allegato “B”;

**VISTO** il decreto del 24 dicembre 2021, con cui il Ministero dell'Interno ha autorizzato il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

**VISTO** il D.L. n. 228/2021, convertito in L. n. 15/2022, con cui è stato prorogato al 31 maggio p. v. il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

**VISTA** La Determina del Sindaco n. 14 del 20/04/2022, con la quale è stato riconfermato l'incarico di Responsabile della II Area Economico-Finanziaria al Dott. Giorgio Gaeta;

### **PROPONE**

- 1) di approvare i coefficienti moltiplicatori e le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone Unico Patrimoniale), come da prospetti allegati sub lett. "A" e "B" alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in sostituzione delle precedenti tariffe approvate con delibera del Commissario Straordinario n. 45 del 19/07/2021;
- 3) di dare atto che, per l'anno 2022, in deroga a quanto disciplinato dal relativo Regolamento, il versamento annuale in un'unica soluzione e/o della prima rata dei nuovi canoni istituiti si considera come regolarmente eseguito se effettuato entro il 31 Luglio 2022;
- 4) di dare atto, altresì, che gli eventuali versamenti effettuati per l'anno 2022 sulla base delle tariffe dei tributi sostituiti saranno comunque considerati validi ai fini del pagamento dei nuovi canoni istituiti e considerati quali acconti nel caso in cui gli importi dovuti sulla base delle tariffe approvate con la presente deliberazione siano maggiori a quanto pagato e tale differenza dovrà essere versata a conguaglio, senza applicazione di sanzioni, entro il 31 Luglio 2022.

**Ramacca, 24/05/2022**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Dott. Giorgio Gaeta**

## **DELIBERA**

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

( ) aggiunte /integrazioni: \_\_\_\_\_

( ) modifiche/sostituzioni:

( ) Con separata unanime votazione, dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. n. 44/91. (1)

---

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Nunzio Vitale

L'Assessore Anziano  
f.to avv. Maria Irene Giandinoto

Il Segretario Generale  
dott.ssa Concetta Puglisi

(atto sottoscritto digitalmente)